Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 109° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 23 febbraio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 12 dicembre 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1968 registro n. 4 Esercito, foglio n. 136

E' concessa al sottonotato militare la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne:

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48 Guerra, foglio n. 7 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 36, pagina 3827):

SPINI Giuseppe Francesco, nato il 21 marzo 1893 a Tartano (Sondrio), caporal maggiore 5° Reggimento alpini.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CIAFFENA' Ghebriet, ex muntaz Gruppo bande altopiano del Comando scacchiere ovest dell'A. O. — In un duro contrattacco per l'occupazione di una posizione tenacemente difesa dal nemico, si lanciava tra i primi all'assalto ingaggiando cruenta lotta corpo a corpo. Ferito da bomba a mano rifiutava di farsi medicare e continuava a combattere incitando i compagni alla lotta. Magnifico esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Sella Elamgà, 14 aprile 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

CASSAI Gherenchiel, ex ascari XXV Battaglione coloniale. — Porta ordini di un comando di battaglione, volontariamente chiedeva ed otteneva di essere inviato presso un reparto impegnato in combattimento, dando apprezzato contributo nel respingere l'attacco nemico. Ferito, permaneva sul posto fino ad azione ultimata. — Gallabat (Gondar), 9 novembre 1940.

BEIENE' Mesenghè, ex buluc basci XXV Battaglione coloniale. — Incaricato con pochi uomini di riconoscere entità e dislocazione delle forze avversarie su una posizione fortemente presidiata, con le sue qualità personali, assolveva brillantemente il compito assegnatogli. — Gallabat (Gondar), 6-9 novembre 1940.

SALEH Adum, ex muntaz 44ª batteria someggiata coloniale. — Porta ordini, durante due giornate di cruenti combattimenti, noncurante del nutrito fuoco avversario, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito mentre recapitava un ordine alla sua batteria assolveva egualmente il suo compito, rifiutando ogni soccorso, rimanendo al suo posto fino al termine del combattimento. Magnifico esempio di combattente ardito e valoroso. — Torrente Gumarà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

(1602)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. **1422**.

Modifica della denominazione della sezione per « Tecnico di impianti radiologici », dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « E. De Amicis » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1550, con il quale è stato istituito a decorrere dal 1° ottobre 1951 in Roma un istituto professionale per l'industria e l'artigianato intitolato a « E. De Amicis »;

Veduta la legge 4 agosto 1965, n. 1103, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

Considerato che presso il suddetto istituto funziona, a norma dell'art. 2 del sopracitato decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, una scuola professionale per la tecnica radiologica con sezione per tecnico di impianti radiologici;

Ritenuta la opportunità di adeguare la denominazione della suddetta scuola a quella stabilita dalla già citata legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 2 — capoverso n. 3 — del decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, è sostituito dal seguente:

Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per:

Tecnico di radiologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

GUI — TAVIANI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1967, n. **1423**.

Autorizzazione alla società di mutuo soccorso « Mutua assistenza e previdenza tra marchigiani residenti in Roma », con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1423. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la società di mutuo soccorso « Mutua assistenza e previdenza tra marchigiani residenti in Roma », con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 7.450.000, un appartamento sito in Roma, via Tommaso Gulli n. 11, costituito da quattro vani ed accessori da adibire a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1967, n. **1424**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Azienda zootecnica ravennate, con sede in Ravenna.

N. 1424. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Azienda zootecnica ravennate, con sede in Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1967, n. **1425**.

Estinzione della Cassa comunale di credito agrario di Spinazzola, con sede in Spinazzola (Bari).

N. 1425. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Spinazzola, con sede in Spinazzola (Bari), viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1968, n. **69**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad acquistare un immobile.

N. 69. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Milano viene áutorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel comune di Montanaso Lombardo descritto in catasto al foglio 4, con i mappali 4 e 5, della superficie complessiva di ha. 10.16.90 al prezzo di L. 27.990.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 67. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1968, n. **70**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile.

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Padova viene autorizzata ad acquistare dalla società « Anselmi e Casale » un compendio immobiliare di mq. 17.000 sito in Padova, fra via Venezia, il canale Piovego e via Lungargine del Piovego, al prezzo di L. 460.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 66. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1967.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 320, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota n. 8623 del 9 giugno 1967, con la quale la Associazione degli industriali della provincia di Genova prospetta la necessità di sostituire, in senso alla citata commissione, il proprio rappresentante p. i. Bruno Elio con il dott. Ferraris Guglielmo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ferraris Guglielmo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova, quale rappresentante dell'Associazione degli industriali di detta provincia, in sostituzione del p. i. Bruno Elio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 126

(1491)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1967.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1967, registro n. 4, foglio n. 93, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota n. 1071 del 6 maggio 1967, con la quale la Unione sindacale provinciale di Asti (C.I.S.L.) prospetta la necessità di sostituire il proprio rappresentante sig. Torchio Giacinto con il sig. Ferraris Raffaele;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Ferraris Raffaele è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Torchio Giacinto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 128

(1490)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1967.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1967, registro n. 9, foglio n. 28, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Viste le note A.G./2102 del 20 aprile 1967 dell'Associazione degli industriali e n. 495-DD del 19 aprile 1967 della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, con le quali dette organizzazioni prospettano la necessità di sostituire in seno alla citata commissione i propri rappresentanti — rispettivamente — rag. Chiesa Riccardo e sig. Soressi Gualtiero, con il dott. Magnelli Bruno e il per. agr. Sidoli Angelo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Magnelli Bruno e il per. agr. Sidoli Angelo sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza — quali rappresentanti, il primo, della Associazione degli industriali e, il secondo, della Federazione provinciale dei coltivatori diretti — in sostituzione, rispettivamente, del rag. Chiesa Riccardo e del sig. Soressi Gualtiero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 129

(1494)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 316, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota del 9 giugno 1967 con la quale la Unione sindacale provinciale di Vicenza (C.I.S.L.) prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il proprio rappresentante sig. Zanotto Luigi con il signor Zarantonello Luciano;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Zarantonello Luciano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Zanotto Luigi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1967.

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 130

(1489)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Venezia, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carillo dott. Antonio, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Casati dott. Carlo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

De Rosso dott. ing. Alberto, rappresentante del genio civile;

Senigaglia Ettore, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Zedda dott. Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Silvano Libano, Biscaccia Carrara Pierino, Opi Aldo, Cescato Alessandro, De Cecco Eugenio, Fabris Alfredo e Padoan Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Perdon dott. Gianpietro, Bellocchio avv. Domenico, Gobbo cav. Guido e Dabalà Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Migliorini cav. Marco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 131

(1501)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate sd richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Bologna, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ronchi dott. Nicola, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Casadei dott. Gastone, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Guariento geom. Luigi, rappresentante del genio civile;

Candidi Tommasi cav. Alfonso, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piancastelli per. agr. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Capelli Romano, Bassani Alfonso, Cuppini Nilo, Bianchi Bruno, Govoni Cesare, Pratesi Bruno e Neri Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Muzzioli dott. Giovanni, Castoro Lucio Mauro, Neri dott. Gherardo e Sassi cav. p. i. Alberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Randi geom. Fulvio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1967
Registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 132

(1496)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Lecce, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Scarciglia dott. Mario, reggente l'Ufficio provinciale del lavoro;

De Giorgi dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Marzo geom. Antonio, rappresentante del genio civile;

Cordella Errico, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pallara dott. Giovanni Antonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Scalinci cav. Mario, Mauro Mario, Calignano Antonio, Rubini Corrado, Chironi Sigfrido, Malinconico Lucia e Persico Vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

Montinari Donato, Gentile dott. Raffaele, Conte dottor Roberto e Capano rag. Paolo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sequi gr. uff. Eligio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 115

(1500)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Como, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carucci dott. Anastasio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Valle dott.ssa Ornella, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Lavatelli ing. sup. Marco, rappresentante del genio civile;

Taroni cav. per. agr. Icaro, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cetti dott. Giorgio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carpani dott. Renato, Botta Luigi, Cazzaniga Pino, Fontana Cornelio, Proserpio Gian Enrico, Lorini Maria e Longhi Vittorio, rappresentanti dei lavoratori;

Bellan dott. Piergaetano, Dall'Olio dott. Bruno, Dell'Oca dott. Giampietro e Verga rag. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Vaghi cav. Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1967
Registro n. 15 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 118

(1499)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competete Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Firenze, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Notaro dott. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Melchiori dott. Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Mirri ing. princ. Antonio, rappresentante del genio civile;

Fanzone dott. Ugo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Giovine per. agr. cav. Luigi, rappresentante dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bartolini Gianfranco, Massai Elsa, Galanti Gianfranco, Russo Piero, Matucci Nello, Rossetti Antonio e Ottanelli Marcello, rappresentanti dei lavoratori;

Taddei per. agr. Mario, Giannoni dott. Giacomo, Croci dott. Alessandro e Brunori dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Tante cav. Glauco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1967
Registro n. 15 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 117

(1498)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Bari, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Panza avv. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Perrone dott. Luigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Cramarossa ing. princ. Vito, rappresentante del genio civile;

Cataldo dott. Vito, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Piacente dott. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Sicolo Tommaso, Matera Angelo, Colapietro Lorenzo, Ruccia Giuseppe, Bruni Nicola, Caiaffa Francesco e Leo Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Pichi comm. Renato, Pescosolido comm. Giuliano, De Giglio comm. Umberto e Pietroforte Aldo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Straniero geom. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 119

(1497)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Avellino presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Vecchiarelli avv. Salvatore, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Iannaccone dott. Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

Maffei Raffaele, rappresentante del Genio civile;

Cammino dott. Guglielmo, rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Iuliani dott. Angelo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Luciano Vincenzo, Alvino Sabino, Somma Vincenzo, Biancardi Francesco, Maffei Benito, Rinaldi Michele e Gallo rag. Antonio, rappresentanti dei lavoratori;

Spica Umberto, Gennarelli dott. Nicola, Vittoli avv. Luigi e Tortoriello rag. Tobia, rappresentanti dei datori di lavoro;

Maucieri geom. Michele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1967
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 120

(1495)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 2827/14. 1 Div. Gab. del 2 gennaio 1968 con la quale la prefettura di L'Aquila comunica che il dott. Fulvio Di Bernardo è stato eletto sindaco del comune di Chieti, in sostituzione dell'avv. Nicola Buracchio, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo l'avv. Nicola Buracchio con il dott. Fulvio Di Bernardo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Fulvio Di Bernardo è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Chieti, del comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo, in sostituzione dell'avv. Nicola Buracchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1409)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 1/68 del 5 gennaio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che l'avv. Pietro Dell'Anno è stato eletto sindaco del comune di Fasano in sostituzione del prof. Giuseppe Marangelli;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, il prof. Giuseppe Marangelli con l'avv. Pietro Dell'Anno;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Pietro Dell'Anno è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Fasano, del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in sostituzione del prof. Giuseppe Marangelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Verdecasa '68 - Mostra della pianta nell'arredamento », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Verdecasa '68 - Mostra della pianta nell'arredamento », che avrà luogo a Genova dal 20 aprile al 5 maggio 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1371)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la deliberazione n. 19 in data 30 ottobre 1967, con la quale il comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967, ha designato l'avv. Benedetto Leuzzi, il prof. Vito Scarangella e l'avv. Samuele De Guido, quali rappresentanti, rispettivamente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, dell'Ente d'irrigazione Puglia e Lucania e dei consorzi dei porti;

Ritenuta la necessità di procedere, in base alle designazioni pervenute, alla integrazione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in rappresentanza degli enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica della regione:

l'avv. Benedetto Leuzzi, presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese;

il prof. Vito Scarangella, presidente dell'Ente d'irrigazione Puglia e Lucania;

l'avv. Samuele De Guido, presidente dei consorzi dei porti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1968.

Autorizzazione alla Banca popolare di San Paolo di Civitate, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Sannicandro Garganico (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 10 marzo 1948, 2 febbraio 1949, 27 ottobre 1950, 27 aprile 1954, 14 agosto 1956 e 30 novembre 1962, con i quali la Banca popolare di San Paolo di Civitate, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di San Paolo di Civitate, Torremaggiore, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Lesina, San Giovanni Rotondo, Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino, San Marco la Catola, Celenza Valfortore e Volturara Appula, in provincia di Foggia;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di San Paolo di Civitate, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), con i propri decreti in data 10 marzo 1948, 2 febbraio 1949, 27 ottobre 1950, 27 aprile 1954, 14 agosto 1956 e 30 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Sannicandro Garganico, in provincia di Foggia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di San Paolo di Civitate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(1407)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti figuranti nel Salone internazionale delle materie plastiche « Plast '68 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel Salone internazionale delle materie plastiche « Plast '68 », che avrà luogo a Milano dal 5 al 13 ottobre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, madelli e marchi.

Roma, addì 3 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(1488)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Vista la nota n. 111 del 10 gennaio 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione del Veneto comunica che, a seguito delle dimissioni del comm. prof. Pietro Roversi è stato eletto sindaco del comune di Bassano del Grappa il rag. Pietro Fabris;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Veneto il comm. prof. Pietro Roversi con il rag. Pietro Fabris;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Pietro Fabris è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Bassano del Grappa del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, in sostituzione del comm. prof. Pietro Roversi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(1445)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa merci di Pisa;

Visto il regolamento generale della Borsa merci di Pisa approvato con decreto ministeriale 16 settembre 1960;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulate con la nota n. 1202 del 26 gennaio 1968;

Decreta:

La deputazione della Borsa merci di Pisa per l'anno 1968, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Polini dott. Antonio, Rutili prof. Guido, Baschieri dott. Franco, Begliomini cav. Erasmo e Rossi dott. Dino.

Membri supplenti:

Borsò Giacinto e Macchi Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1369)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa Ha, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 4 marzo 1965);

Tariffa Ga, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa Azienda elettrica Umberto Giorcelli, con sede in Castiglione Cosentino Scalo (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la denuncia di censimento di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962, presentata dalla impresa Azienda agricola Umberto Giorcelli, con sede in Castiglione Cosentino Scalo (Cosenza), agro di Rende, in data 24 maggio 1965, dalla quale si desume che l'impresa stessa esercitava attività elettrica alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, rilevati dall'Ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Cosenza, e sottoscritti dall'impresa, sulla scorta delle dichiarazioni bimestrali di consumo convalidate dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Catanzaro, e trasmessi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa Azienda agricola Umberto Giorcelli, con sede in Castiglione Cosentino Scalo (Cosenza), agro di Rende, rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di distribuzione dell'energia elettrica esercitate dall'impresa Azienda agricola Umberto Giorcelli, con sede in Castiglione Cosentino Scalo (Cosenza), agro di Rende.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data i legali rappresentanti della impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cosenza con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cosenza o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica chiede al presidente del tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente nazionale per l'energia elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 febbraio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni generali per la vendita sul mercato della Comunità economica europea mediante aste pubbliche del grano acquistato dagli assuntori del servizio di commercializzazione dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visti i regolamenti della Comunità economica europea n. 120-67, n. 128-67, n. 129-67, n. 131-67 e n. 132-67 del 13 giugno 1967, n. 141-67 del 21 giugno 1967, n. 160-67 e n. 161-67 del 23 giugno 1967 e n. 277-67 del 10 luglio 1967, che, abrogando il regolamento n. 19 del 4 aprile 1962, stabiliscono con effetto dal 1° luglio 1967 l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e fissano, per la campagna di commercializzazione 1967-68 le norme generali, le procedure e le condizioni di intervento sul mercato di tali prodotti, i centri di commercializzazione, i prezzi e le relative maggiorazioni mensili, le norme di qualità e le maggiorazioni e detrazioni di prezzo per caratteristiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 14, foglio n. 202, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento nel mercato comune dei cereali, previsti dai citati regolamenti comunitari;

Considerato che, ai sensi della deliberazione A.I.M.A. in data 28 luglio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 16 agosto 1967, il compimento delle operazioni esecutive inerenti al servizio di commercializzazione dei cereali secondo le norme dei citati regolamenti comunitari è stato affidato dall'A.I.M.A. ad assuntori per la campagna di commercializzazione 1967-68;

Considerato, altresì, che i cereali acquistati nell'esercizio delle funzioni di intervento debbono, ai sensi dei citati regolamenti comunitari n. 120-67 e n. 160-67, essere rimessi sul mercato della Comunità di norma mediante asta pubblica;

Ritenuta pertanto la necessità di stabilire modalità e condizioni per la vendita sul mercato della Comunità economica europea, mediante aste pubbliche, delle quantità di grano acquistate dagli assuntori del servizio di commercializzazione dell'A.I.M.A.;

Nell'adunanza del 1° febbraio 1968

Ha deliberato:

La vendita sul mercato della Comunità economica europea mediante aste pubbliche delle quantità di grano acquistate dagli assuntori dei servizi di commercializzazione è effettuata secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel regolamento allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione, con l'allegato regolamento, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1968

Il presidente: RESTIVO

Regolamento per la vendita sul mercato della Comunità economica europea, mediante aste pubbliche, delle quantità di grano acquistate dagli assuntori del servizio di commercializzazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

CAPO I

Disposizioni generali sull'espletamento delle aste

Art. 1.

Le quantità di grano acquistate per conto dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dagli assuntori del servizio di commercializzazione sono poste in vendita sul mercato della Comunità economica europea di norma mediante aste pubbliche espletate dall'Azienda medesima.

Le aste sono indette con bandi del presidente dell'A.I.M.A. che sono affissi nell'atrio della sede dell'Azienda in Roma, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui è situato il magazzino di giacenza del prodotto posto in vendita e divulgati nei principali quotidiani d'informazione commerciale di diffusione nazionale.

La pubblicazione del bando d'asta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è effettuata almeno cinque giorni prima di quello stabilito nel bando per l'espletamento delle operazioni di gara.

Nel bando d'asta sono indicati l'autorità che presiede l'asta, il giorno di espletamento della gara con l'ora di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le quantità e qualità di grano poste in vendita, la provincia in cui sono situati i magazzini di giacenza della merce e la eventuale divisione della stessa in lotti, il nome o la denominazione e la sede principale dell'assuntore, il prezzo base d'asta, il termine per il ritiro della merce aggiudicata, la eventuale quantità minima di grano cui l'offerta deve essere riferita, gli uffici presso i quali si può prendere cognizione delle condizioni di contratto, le condizioni prescritte per essere ammessi all'asta, il modo con cui seguirà l'asta, il modo di presentazione delle offerte, il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto, se l'aggiudicazione sia definitiva ad unico incanto, oppure soggetta ad offerte di aumento, e se si procederà ad aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art. 2.

Le gare sono ad offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando d'asta, secondo le condizioni generali del presente regolamento e quelle particolari contenute nel bando d'asta.

Art. 3.

Il prezzo base d'asta, determinato dal consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., è commisurato al prezzo del mercato della provincia dove sono depositate le quantità di grano poste in vendita e comunque stabilito in un importo non inferiore al prezzo d'intervento valido per la provincia stessa aumentato della quota aggiutiva di L. 300 per quintale, per merce resa su veicolo dell'aggiudicatario al magazzino di prelievo.

Tale prezzo base non comprende le maggiorazioni e detrazioni per le caratteristiche effettive, nonchè la maggiorazione mensile riferita al mese di ritiro del prodotto stesso da parte dell'aggiudicatario, che si aggiungono al prezzo di aggiudicazione.

Art. 4.

Coloro che intendano concorrere all'asta debbono presentare offerta d'acquisto.

L'offerta, per essere valida, deve:

a) essere indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e redatta in tre copie, delle quali due su carta da bollo e una in carta semplice;

b) essere conforme al modello (Allegato *A*) allegato al presente regolamento e contenere tutte le indicazioni ivi richieste;

c) contenere l'indicazione della quantità di prodotto cui l'offerta è riferita e del prezzo offerto;

d) essere riferita ad una quantità di grano non inferiore a quella minima eventualmente stabilita nel bando d'asta oppure ad uno o più lotti nei quali la quantità di grano posta in vendita fosse stata suddivisa;

e) non contenere condizioni aggiuntive e riserve di sorta;

f) essere corredata della ricevuta originale attestante l'avvenuto deposito della cauzione prescritta nel bando d'asta oppure essere corredata della fidejussione sostitutiva;

g) pervenire od essere consegnata all'ufficio vendite della A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, entro le ore 12 del giorno stabilito nel bando d'asta per l'espletamento della gara, in doppia busta chiusa, con l'indicazione sull'esterno della busta interna, sigillata a ceralacca, del nome e della sede del concorrente e della dicitura « Offerta per la gara del giorno . . . . . (indicare il giorno stabilito per l'espletamento della gara) indetta con bando . . . . (indicare il numero di protocollo e la data del bando d'asta) ».

Art. 5.

L'offerta può essere riferita a tutta od a parte della quantità di grano posta in vendita e comunque ad una quantità non infeirore a quella minima stabilita nel bando d'asta.

Se nel bando d'asta la quantità di grano posta in vendita è stata suddivisa in lotti, nell'offerta deve essere indicato il lotto od i lotti per i quali l'offerta è presentata.

Art. 6.

Se non escluso espressamente nel bando d'asta, l'offerta può essere presentata per conto di unico acquirente da nominare. In tal caso l'offerta deve essere formulata secondo il testo del modello (Allegato *B*) allegato al presente regolamento.

Art. 7.

La cauzione da prestare per il concorso all'asta può essere costituita:

a) in contanti;

b) in titoli al portatore di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente alla data di pubblicazione del bando di asta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e valutata per nove decimi del detto valore;

c) in certificati nominativi dei debiti di cui alla precedente lettera *b*);

d) in fidejussione di istituti di credito di diritto pubblico o di banche d'interesse nazionale.

La prestazione della cauzione con i valori indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma si effettua mediante deposito dei valori stessi presso le sezioni di tesoreria provinciali e circondariali dello Stato, la cui ricevuta originale di deposito deve essere allegata all'offerta.

Per la prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria, questa deve risultare redatta in conformità del modello allegato al presente regolamento (Allegato *C*), deve essere valida ed operante per il periodo indicato nel bando d'asta e deve essere unita direttamente all'offerta.

La cauzione, o la fidejussione sostitutiva, è prestata dal concorrente a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione.

Art. 8.

Sono escluse dal presentare offerte le persone o ditte che in precedenti contratti con la pubblica amministrazione si siano rese colpevoli di negligenza o malafede e l'esclusione sia stata dichiarata dalla competente amministrazione centrale.

L'autorità che presiede l'asta ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, né pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

Art. 9.

L'offerta è irrevocabile e vincola il concorrente fino al ricevimento della comunicazione dell'A.I.M.A. dei risultati della gara.

Art. 10.

Allo scadere del termine stabilito nel bando d'asta per la presentazione delle offerte, apposita commissione che presiede l'asta e nominata dal presidente dell'A.I.M.A. procede in pubblica seduta, presso la sede in Roma dell'A.I.M.A., all'apertura delle buoste pervenute entro il termine stesso e, lette le offerte ed accertata la regolarità di esse, all'aggiudicazione.

Delle operazioni compiute la commissione redige processo verbale, sottoscritto da tutti i membri della commissione stessa, dall'ufficiale rogante e dagli aggiudicatari se presenti.

Il verbale di aggiudicazione è soggetto all'apprpovazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

Art. 11.

In caso di aggiudicazione, questa viene deliberata a favore dei concorrenti che, entro il limite della quantità complessiva di merce posta in vendita, abbiano presentato le offerte più vantaggiose di importo superiore od almeno pari a quello base fissato nel bando d'asta.

In concorrenza di offerte migliori risultate di pari importo di prezzo è preferita l'offerta presentata per quantità maggiore di prodotto e, in caso di parità anche di quantità, sarà proceduto a sorteggio, se la situazione della disponibilità di prodotto posta in vendita non consentisse, in entrambi i casi, di accogliere le une e le altre.

Art. 12.

Il verbale di aggidicazione tiene luogo di contratto.

La comunicazione dell'aggiudicazione è fatta dall'A.I.M.A. mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale con avviso di ricevimento, spedita entro cinque giorni dalla data di espletamento della gara ed indirizzata all'aggiudicatario, all'assuntore e, nel caso che la cauzione sia stata costituita con fidejussione, alla banca garante.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione è altresì indicata la somma che l'aggiudicatario deve anticipare all'azienda per le spese di registrazione del verbale di aggiudicazione, salvo conguaglio.

Art. 13.

L'aggiudicatario che ha presentato l'offerta per conto di unico acquirente da nominare, deve fare la nomina entro il termine di tre giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di aggiudicazione, con dichiarazione redatta secondo il testo del modello (Allegato *D*) allegato al presente regolamento, accompagnata dall'accettazione della persona nominata conforme al testo del modello (Allegato *E*) allegato al regolamento medesimo. Qualora la nomina non venga validamente fatta entro il termine stabilito oppure la persona nominata non venga accettata dall'azienda, i diritti e gli obblighi dell'aggiudicazione restano all'aggiudicatario.

Art. 14.

Ai concorrenti che non siano risultati aggiudicatari verrà restituita la cauzione prestata.

Il deposito cauzionale prestato dagli aggiudicatari è invece trattenuto fino a buon fine delle operazioni di pagamento e ritiro del prodotto aggiudicato.

Art. 15.

Si procederà a termine degli articoli 353 e 354 del codice penale contro chiunque, con violenza o minaccia, doni o promesse, collusioni od altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara, ovvero ne allontani gli offerenti e contro chiunque si astenga dal concorrere per qualsiasi utilità data o promessa.

CAPO II

Condizioni generali di contratto

Art. 16.

Oggetto della cessione è il grano nella qualità e quantità, espressa in quintali, indicata nella comunicazione di aggiudicazione ed individuata all'atto della consegna al compratore nel magazzino di prelievo, con la percentuale di tolleranza, a favore dell'A.I.M.A., del 5 per cento in più o meno in relazione alla effettiva disponibilità di prodotto esistente nel magazzino di prelievo.

Art. 17.

Il prezzo di aggiudicazione si intende per grano di produzione comunitaria, sano, leale e mercantile, esente da cattivo odore, con le caratteristiche base di cui al successivo art. 18 ed è soggetto alle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, di cui al successivo art. 19, nonché alla maggiorazione mensile in vigore nel mese di ritiro della merce, alla condizione di merce resa su veicolo magazzino di consegna, in sacchi del compratore o, a richiesta di quest'ultimo e previ accordi con l'assuntore, alla rinfusa.

Art. 18.

Le caratteristiche merceologiche costituenti la base per il calcolo delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, sono le seguenti:

A) per il grano tenero:

peso ettolitrico: da kg. 74 a 76;

tasso di umidità: 15,50 per cento;

corpi farinosi utilizzabili, intendendosi per tali altri cereali (orzo, avena, segale etc.), i grani striminziti ed i grani attaccati da parassiti, e cariossidi spezzate, intendendosi per tali quelle la cui frattura interessa meno del 50 per cento del suo volume: tolleranza fino al 4 per cento;

corpi estranei ed inutilizzabili, intendendosi per tali i semi estranei (veccia, lino, etc.), i grani avariati, grana cotta (massimo 1 per cento), segale cornuta (massimo 0,06 per cento), pule, impurità propriamente dette, frammenti di insetti e coleotteri: tolleranza massima sino allo 0,5 per cento;

grani germinati: tolleranza massima fino al 2 per cento;

B) per il grano duro:

peso ettolitrico: da kg. 77 a kg. 79;

grano tenero nel duro: tolleranza massima fino al 4 per cento;

bianconati: tolleranza massima fino al 24 per cento;

tasso di umidità, corpi farinosi utilizzabili e cariossidi spezzate, corpi estranei ed inutilizzabili e grani germinati, come per il grano tenero ai sensi della precedente lettera *A*).

Art. 19.

Le maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche merceologiche sono le seguenti:

A) per il grano tenero;

peso ettolitrico: per pesi ettolitrici superiori a kg. 76 e fino a kg. 80 si appplica la maggiorazione dello 0,50 per cento per ogni chilogrammo indivisibile in più; per pesi ettolitrici superiori a kg. 80 si applica la maggiorazione fissa complessiva del 2,50 per cento. Per pesi ettolitrici inferiori a kg. 74 si applica la detrazione dello 0,50 per cento per ogni chilogrammo indivisibile in meno;

tasso di umidità: per tassi di umidità inferiori al 15,50 per cento e fino al 12 per cento si applica la maggiorazione dello 0,1 per cento per ogni 0,1 per cento in meno di umidità. Per tassi di umidità inferiori al 12 per cento non si applicano ulteriori maggiorazioni;

corpi farinosi utilizzabili e cariossidi spezzate: quando è superato il limite di tolleranza del 4 per cento, si applica la detrazione dello 0,05 per cento per ogni supplemento dello 0,1 per cento;

corpi estranei ed inutilizzabili: quando è superato il limite di tolleranza dello 0,5 per cento, si applica la detrazione dello 0,1 per cento per ogni differenza supplementare dello 0,1 per cento;

B) per il grano duro:

peso ettolitrico: per pesi ettolitrici superiori a kg. 79 e fino a kg. 83 si applica la maggiorazione dello 0,5 per cento per ogni chilogrammo indivisibile in più; per pesi ettolitrici superiori a kg. 83 si applica la maggiorazione fissa complessiva del 2,50 per cento. Per pesi ettolitrici inferiori a kg. 77 si applica la detrazione dello 0,5 per cento per ogni chilogrammo indivisibile in meno;

grano tenero nel duro: quando è superato il limite di tolleranza del 4 per cento e fino al 7 per cento, si applica la detrazione dello 0,05 per cento per ogni differenza supplementare dello 0,1 per cento;

bianconati: quando è superato il limite di tolleranza del 24 per cento e fino al 40 per cento si applica la detrazione dello 0,2 per cento per ogni differenza supplementare dell'1 per cento o frazione; per ulteriori differenze supplementari oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, si applica la detrazione dello 0,3 per cento per ogni differenza supplementare dell'1 per cento o frazione;

per il tasso di umidità, i corpi farinosi utilizzabili e le cariossidi spezzate, i corpi estranei ed inutilizzabili ed i grani germinati, le maggiorazioni e detrazioni si applicano nella stessa misura stabilita per il grano tenero.

Tutte le maggiorazioni e le detrazioni per caratteristiche effettive vanno applicate congiuntamente. Quando però il tasso di umidità ed il peso ettolitrico danno entrambi luogo a maggiorazioni, oppure a detrazioni, si applica soltanto la maggiorazione, oppure la detrazione, più elevata; inoltre, qualora il tenore di umidità ed il peso ettolitrico diano luogo entrambi a maggiorazioni, oppure a detrazioni, nella stessa misura, se ne appplica una sola.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche stabilite nel presente articolo sono calcolate sul prezzo di intervento di base valido all'inizio della campagna di commercializzazione a norma dei regolamenti della Comunità economica europea n. 128 del 13 giugno 1967 e n. 277 del 10 luglio 1967.

Art. 20.

L'accertamento del peso metrico, del condizionamento, della qualità e delle caratteristiche del grano viene fatto all'uscita da ciascun magazzino in contraddittorio fra l'assuntore e l'aggiudicatario medesimo o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato.

All'uopo durante l'uscita del grano dal magazzino, si provvede, in contraddittorio tra le parti, alla formazione del campione rappresentativo di massa sul quale vengono determinate le caratteristiche, che, in caso di accordo tra le parti, risultante da atto scritto da esse sottoscritto, si intendono definitive e come tali verranno indicate sulle bollette di uscita.

Il peso ettolitrico ed il tasso di umidità debbono essere determinati, rispettivamente, mediante bilancia da un quarto di litro munita di tramoggia e bollata dall'ufficio metrico e mediante gli appositi strumenti in dotazione al magazzino di prelievo.

Nel caso di contestazione, le caratteristiche non concordate non potranno essere indicate nella bolletta di uscita e saranno definitivi e vincolanti tra le parti i risultati dell'analisi di cui al successivo art. 21.

Art. 21.

In caso di mancato accordo fra le parti nella determinazione delle caratteristiche e di contestazione nel condizionamento si provvederà, in contraddittorio, al campionamento ufficiale del grano mediante prelievo dal campione rappresentativo di massa di n. 4 campioni da grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidità e di n. 4 campioni da kg. 2 ciascuno in sacchetti di tela per la determinazione del peso ettolitrico, delle altre caratteristiche e del condizionamento.

I suddetti campioni dovranno essere tutti muniti di sigilli di piombo e di cartellini firmati dalle parti con la indicazione della data del prelievo e degli estremi della partita di grano cui essi si riferiscono (peso metrico, qualità, numero e data della bolletta di uscita).

Delle operazioni di campionamento si stilerà apposito verbale sul quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche che ciascuna delle parti attribuisce alla partita di grano ritirata; tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in due originali, entrambi su carta da bollo, dei quali uno sarà trattenuto dall'assuntore e l'altro verrà consegnato all'acquirente.

Dei suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore, due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno va inviato al laboratorio autorizzato, scelto dalle parti o, in caso di disaccordo tra esse, designato dall'A.I.M.A., per il compimento dell'analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 22.

L'aggiudicatario deve effettuare, entro il termine di 10 giorni da quello di ricevimento della lettera raccomandata di comunicazione dell'aggiudicazione, il versamento all'assuntore in unica soluzione, per il pagamento del controvalore del prodotto aggiudicato, dell'importo provvisorio corrispondente al prezzo di aggiudicazione calcolato sulla quantità base aggiudicata e maggiorato di una somma determinata in via provvisoria dall'assuntore stesso a copertura delle maggiorazioni per caratteristiche e della maggiorazione mensile, salvo conguaglio. A tal fine l'assuntore deve comunicare all'aggiudicatario, con invito spedito entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di comunicazione dell'aggiudicazione, il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento, nonché l'importo della maggiorazione provvisoria del prezzo di aggiudicazione.

L'esecuzione del versamento provvisorio attribuisce all'aggiudicatario il diritto di iniziare i ritiri del prodotto aggiudicato dal giorno successivo a quello del versamento stesso, fermo restando il termine stabilito nel bando d'asta per il ritiro integrale.

Nel caso di mancato compimento, nel termine stabilito, del versamento provvisorio di cui al primo comma del presente articolo, l'A.I.M.A. ha facoltà: di considerare la vendita risoluta di diritto senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria e di incamerare, a titolo di penale per l'inadempimento, la cauzione prestata dall'aggiudicatario.

Art. 23.

Il ritiro del grano aggiudicato deve essere effettuato entro il mese stabilito nel bando d'asta, sempreché sia stato compiuto il versamento provvisorio di cui al precedente art. 22, presso i magazzini di prelievo concordati tra l'assuntore e l'aggiudicatario tenendo conto delle possibilità di uscita della merce dai singoli magazzini.

Per le consegne in sacchi, il compratore deve provvedere a sua cura e spese che le tele e gli spaghi occorrenti vengano fatti pervenire al magazzino di prelievo nei termini concordati tra l'assuntore e l'aggiudicatario per l'esecuzione delle operazioni di ritiro ai sensi del precedente comma.

Qualora il ritiro non venga effettuato o non completato entro il mese stabilito, il compratore può effettuarlo entro il mese immediatamente successivo, ma in tal caso è obbligato a corrispondere, a titolo di penale per il ritardo, una ulteriore maggiorazione di prezzo, stabilita nel bando d'asta, per la quantità di grano non tempestivamente ritirata. Tale maggiorazione deve essere corrisposta all'A.I.M.A. dal compratore anticipatamente per poter effettuare, il ritiro, con versamento nella Tesoreria centrale dello Stato.

Qualora il compratore non effettui o non completi il ritiro nemmeno entro il mese successivo a quello stabilito, la vendita si intende risoluta di diritto per la quantità di grano non ritirata e l'A.I.M.A. incamera, a titolo di penale per l'inadempimento, la cauzione prestata dall'aggiudicatario per ogni quintale di grano non ritirato. L'importo provvisorio versato dall'aggiudicatario per il pagamento del controvalore della quantità di grano non ritirata è restituito dall'assuntore all'aggiudicatario inadempiente.

Art. 24.

Qualora l'A.I.M.A., per la situazione delle disponibilità di prodotto, ritenga doversi avvalere della facoltà di consegnare il 5 per cento in più della quantità base di grano, l'assuntore, a richiesta dell'Azienda stessa, deve farne comunicazione scritta al compratore, che è obbligato a provvedere al versamento del relativo controvalore, nei sensi e nell'importo provvisorio determinato secondo i criteri stabiliti al precedente art. 22 salvo conguaglio.

Art. 25.

Per ogni consegna l'assuntore deve emettere apposita bolletta di uscita, nella quale debbono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e, salvo il caso di contestazione fra le parti, le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e/o detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. Al riguardo, per ciascun magazzino viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette, opppure nel risultato di analisi di cui all'ultimo comma del precedente art. 21, relative a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo di grano aggiudicato.

Art. 26.

Per l'intero quantitativo di grano consegnato al compratore a fronte dell'aggiudicazione, l'assuntore emette fattura finale dopo che siano state accertate le effettive caratteristiche merceologiche e comunque entro 15 giorni dal compimento di tale accertamento.

Nella fattura, da assoggettarsi al prescritto regime fiscale, devono risultare l'acquirente aggiudicatario, il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche, il controvalore effettivo di tale quantità, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso eseguito dall'acquirente, nonché l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura medesima.

Qualora il compratore non provveda nel termine stabilito al versamento all'assuntore della somma dovuta a saldo del prezzo, l'A.I.M.A. dispone il prelevamento dalla cauzione dell'importo corrispondente a tale somma maggiorato degli interessi compensativi al tasso annuo del 7 per cento calcolato dalla data di scadenza del termine di cui al precedente comma fino al giorno del trasferimento della somma all'assuntore.

Art. 27.

Tutte le controversie nascenti dall'appplicazione delle norme del presente regolamento e delle condizioni contenute nei bandi d'asta previsti nel regolamento medesimo sono decise da un collegio arbitrale composto da un consigliere di Stato che lo presiede, nominato dal presidente del Consiglio di Stato, e due arbitri nominati rispettivamente dall'A.I.M.A. e dall'aggiudicatario.

All'arbitrato si applicano le norme contenute nel titolo ottavo del codice di procedura civile, salvo quanto stabilito nei successivi comma.

La parte che intende adire l'arbitrato deve farne dichiarazione all'altra con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario nel periodo di esecuzione del contratto e comunque non oltre 20 giorni dalla data di presentazione della fattura definitiva di vendita da parte dell'assuntore. L'atto deve contenere i quesiti che la parte intende sottoporre alla decisione arbitrale, le generalità dell'arbitro nominato e l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro.

Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto di cui al precedente comma la parte convenuta deve notificare all'altra le generalità dell'arbitro da essa nominato proponendo altresì le proprie deduzioni e domande.

La richiesta per la nomina del terzo arbitro deve essere fatta da entrambe le parti d'accordo o dalla parte più diligente mediante istanza al presidente del Consiglio di Stato da presentarsi non oltre la scadenza del termine di cui al precedente comma.

Il collegio arbitrale, nel pronunciarsi sulla controversia, decide altresì a quale delle due parti debbano far carico e in quale proporzione le spese del giudizio e gli onorari degli arbitri.

Art. 28.

In deroga alle disposizioni del precedente art. 27, la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine assegnato per la proposizione della domanda arbitrale, domanda dinanzi al giudice competente del Foro di Roma.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ai sensi del precedente art. 27 ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale e, a questo fine, deve, entro trenta giorni dalla notificazione della domanda arbitrale, notificare la propria determinazione all'altra, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre la domanda al giudice competente del Foro di Roma.

Il presidente: RESTIVO

(*Schema di offerta*) ALLEGATO *A*

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) — ROMA

Oggetto: Offerta di acquisto di grano . . . . (tenero o duro) . . . . . nella gara del giorno . . . . . indetta con bando d'asta n. . . . . . . in data . . . .

Il sottoscritto . . . . (nome e cognome) . . . nella qualità di legale rappresentante della ditta . . . . . . (denominazione o ragione sociale dell'imprenditore) . . . . . avente sede in . . . . via . . . . n. . . . dichiara di concorrere, con la presente offerta, alla gara in oggetto per l'acquisto di q.li . . . . . . di grano . . . . . (tenero o duro) . . . . . .

Per l'acquisto offre il seguente prezzo:

Lit. . . . . al quintale.

La presente offerta si intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite con il citato bando e con il regolamento di cui alla deliberazione A.I.M.A. del 1° febbraio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . . . . in data . . . ., che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna restrizione o riserva, comprese specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni degli articoli 8, 16, 21, 22, ultimo comma, 23, terzo e quarto comma, 24, 26, 27 e 28.

Unisce, all'uopo, la ricevuta di versamento della prescritta cauzione . . . . (precisare se in contanti oppure in titoli del debito pubblico dello Stato) . . . . . . per l'importo complessivo di L. . . . . (oppure: atto di fidejussione della Banca . . . . per l'importo di Lit. . . . . . .).

Data, ...

(firma e timbro dell'offerente)

. . . .

(*Schema di offerta*) ALLEGATO *B*

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) — ROMA

Oggetto: Offerta di acquisto di grano nella gara del giorno . . . . indetta con bando d'asta n. . . . . . in data . . . .

Con riserva di nominare un'unica altra ditta che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dall'eventuale aggiudicazione, il sottoscritto . . . . (nome e

cognome) . . . . . . nella qualità di legale rappresentante della ditta . . . . . (denominazione o ragione sociale dell'imprenditore) . . . . . avente sede in . via . . . n. . . dichiara di concorrere, con la presente offerta, alla gara in oggetto per l'acquisto di q.li . . di grano . . (tenero o duro) .

Per l'acquisto offre il seguente prezzo:

Lit. . . al quintale.

La presente offerta si intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite con il citato bando e con il regolamento di cui alla deliberazione A.I.M.A. del 1° febbraio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . in data . ., che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna restrizione o riserva, comprese specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni degli articoli 8, 16, 21, 22, ultimo comma, 23, terzo e quarto comma, 24, 26, 27 e 28.

Unisce, all'uopo, la ricevuta di versamento della prescritta cauzione . . (precisare se in contanti oppure in titoli del debito pubblico dello Stato) . . per l'importo complessivo di L. . . . . (oppure: atto di fidejussione della Banca . . . . . . per l'importo di Lit. . . .).

Data, ...

(firma e timbro dell'offerente)

. . . . . .

ALLEGATO *C*

MODELLO DI ATTO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

Banca . . . . Data, ...

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) — ROMA

Premesso che:

la ditta . . (denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente) . . intende concorrere alla gara indetta da codesta azienda con bando d'asta n. . . in data . . presentando offerta d'acquisto di q.li . . di grano . . (tenero o duro) . . al prezzo di L. . per quintale riferito alle caratteristiche di base, salve le maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, nonché la maggiorazione relativa al mese di ritiro della merce;

per il concorso in gara l'offerente deve prestare cauzione, costituibile anche mediante fidejussione bancaria, dell'importo di L. . . per ogni quintale della quantità di grano indicata nell'offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dall'aggiudicazione, stabiliti nel regolamento allegato alla deliberazione A.I.M.A. in data del 1° febbraio 1968, pubblicata nel n. . . in data . . . . . della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

la Banca sottoscritta . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'aggiudicazione e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute dalla ditta medesima, sino alla concorrenza di Lit. . . e non oltre, quale importo corrispondente alla quota di cauzione di L. . . per ogni quintale di grano . . (tenero o duro) . . . della quantità di prodotto cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare a codesta azienda, su semplice richiesta scritta dell'azienda medesima e senza bisogno di costituzione in mora nè di previa escussione della ditta . . . . (denominazione o ragione sociale dell'offerente) . . . .

Lit. .

La presente fidejussione si intende valida ed operante sino al . . . (indicare la data stabilita in proposito nel bando d'asta) . . . .

In fede.

(firma e timbro della Banca)

. . . .

ALLEGATO *D*

Schema di dichiarazione di nomina

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) — ROMA

OGGETTO: Aggiudicazione di q.li . . . . . di grano . . . . . (tenero o duro) . . . . . nella gara indetta dall'A.I.M.A. con bando d'asta n. . . . . in data . . . . . .

Con riferimento alla lettera raccomandata n. . . . . . . in data . . . . con la quale l'A.I.M.A. ha comunicato l'aggiudicazione di q.li . . . . . . di grano . . . . . (tenero o duro) . . . . . . nella gara indetta con il bando d'asta in oggetto ed in relazione alla riserva espressa nell'offerta, il sottoscritto . . . . aggiudicatario dichiara che l'acquirente della indicata partita di prodotto è . . . (denominazione o ragione sociale e sede della ditta nominata) . . . .

Di conseguenza, e subordinatamente all'accettazione da parte di codesta azienda della presente dichiarazione di nomina, il pagamento del prezzo della partita aggiudicata ed il ritiro della stessa saranno eseguiti dalla sopra nominata ditta . . . . . (ripetere la denominazione o la ragione sociale della ditta nominata) . . . . che acquista tutti i diritti ed assume tutti gli obblighi nascenti dall'aggiudicazione.

Si unisce la dichiarazione della ditta nominata, relativa alla accettazione della nomina.

Data, ...

(firma)

. . . .

ALLEGATO *E*

Schema di atto di accettazione di nomina

. . . . . . , lì . . . .

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) — ROMA

OGGETTO: Aggiudicazione di q.li . . . . . di grano . . . . . (tenero o duro) . . . . . nella gara indetta dall'A.I.M.A. con bando d'asta n. . . . . in data . . . . . .

In relazione alla dichiarazione in data . . . . con cui la ditta . . . . aggiudicataria di q.li . . . . . . di grano . . . . . (tenero o duro) . . . . . nella gara indetta dall'A.I.M.A. con il bando d'asta in oggetto, ha nominato la ditta . . . . quale acquirente di detta partita di grano, il sottoscritto . . . . nella qualità di legale rappresentante della ditta nominata dichiara di accettare la nomina.

Pertanto il sottoscritto, nella indicata qualità, dichiara di aver preso visione del citato bando d'asta e del regolamento in esso richiamato, pubblicato nel n. . . . . in data . . . . . . nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sulle condizioni di cessione della merce aggiudicata, e di accettarne integralmente e senza alcuna restrizione o riserva tutte le condizioni in essi contenute, comprese specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le condizioni degli articoli 8, 16, 21, 22, ultimo comma, 23, terzo e quarto comma, 24, 26, 27 e 28 del regolamento medesimo, assumendo, indistintamente, tutti gli obblighi nascenti dall'aggiudicazione della suddetta quantità di grano . . . . (tenero o duro) . . . .

(firma)

. . . .

(1436)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Formazione obbligatoria del piano di zona del comune di Tivoli

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1968, n. 7, il comune di Tivoli è stato obbligato alla formazione del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel proprio territorio.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

(1586)

Approvazione del piano regolatore del nucleo d'industrializzazione del Vastese

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 gennaio 1968, è stato approvato il piano regolatore del nucleo d'industrializzazione del Vastese.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del consorzio per il nucleo d'industrializzazione del Vastese a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(1585)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Civitavecchia (Roma)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1968, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 186, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Civitavecchia (Roma).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(1423)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico agrario statale « Michele di Sangro » di San Severo ad accettare un donazione

Con decreto del prefetto di Foggia n. 71140/1 del 2 gennaio 1968, l'istituto tecnico agrario statale « Michele di Sangro » di San Severo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un fondo di Ha. 200224 del valore di L. 14.000.000 disposta in suo favore dall'istituto agrario « Michele di Sangro Principe di San Severo ».

(1465)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto tecnico agrario « A. Ciuffelli » di Todi ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Perugia n. 24 del 12 gennaio 1968 la cassa scolastica dell'istituto tecnico agrario « A. Ciuffelli » di Todi, nella persona del suo presidente, è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.554.400 *proveniente da offerte di enti economici e finanziari* della provincia al fine di incrementare il patrimonio della borsa di studio intitolata « 1° Centenario dell'istituto tecnico agrario statale di Todi » da assegnarsi annualmente ad un alunno meritevole.

(1466)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola tecnica statale per l'arte bianca e le industrie dolciarie di Torino ad accettare una donazione.

Con decreto n. 4440 del 27 ottobre 1967 il prefetto della provincia di Torino, ha autorizzato la cassa scolastica della scuola tecnica statale per l'arte bianca e le industrie dolciarie di Torino, ad accettare la somma di L. 194.000 in titoli di rendita 5% derivanti dal reimpiego di contributi di enti per l'incremento della borsa premio « Prof. Luigi Sertorio ».

(1510)

Autorizzazione alla scuola media statale « L. Capuana » di Taranto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Taranto numero 27254/1.14/13 dell'8 settembre 1967, la cassa scolastica della scuola media statale « L. Capuana » di Taranto è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 250.000 in titoli di Stato destinati al finanziamento del premio di studio « Francesco Amedeo Cardellicchio ».

(1557)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1968, registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 210, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Assetta Nobile avverso il provvedimento adottato il 1° febbraio 1963 dal commissario governativo dell'istituto tecnico agrario di Alanno relativo alla assunzione in servizio, in qualità di inservienti-bidelli, di altri aspiranti, nonchè contro il diniego del predetto commissario di assumere in servizio il ricorrente stesso.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1968, registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 236, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Marina Di Maio avverso la decisione 15 dicembre 1964, n. 16, della commissione provinciale dei ricorsi funzionante presso il Provveditorato agli studi di Salerno, in materia di mancato conferimento di incarico triennale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

(1511)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1968, registro n. 6, foglio n. 277, viene respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante di ruolo di educazione fisica Humouda Abdulla avverso il provvedimento n. 613 del 14 marzo 1966, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva il ricorso gerarchico presentato dallo stesso docente in data 7 dicembre 1965, contro il provvedimento del provveditore agli studi di Genova in data 15 novembre 1965.

(1607)

MINISTERO DELLA DIFESA

Revoca di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 30 *novembre* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1968
registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 309

Sono revocate le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE DI BRONZO

Bianconi Giovanni di Luigi, classe 1902, maggiore fanteria in servizio permanente effettivo. — La medaglia di bronzo al valor militare concessa con decreto presidenziale 1° dicembre 1952 (Bollettino ufficiale 1953-30-2607) viene revocata in quanto all'ufficiale per lo stesso fatte d'arme era stata conferita una medaglia d'argento al valor militare « sul campo » (decreto presidenziale 26 ottobre 1967 - Bollettino ufficiale 1957-30-3627).

Cappelletti Bruno fu Cipriano, classe 1913, sottotenente fanteria di complemento. — La medaglia di bronzo al valor militare concessa con decreto presidenziale 26 agosto 1949 (Bollettino ufficiale 1950-1-129) viene revocata in quanto all'ufficiale per lo stesso fatto d'arme era stata conferita altra medaglia di bronzo (decreto presidenziale 31 gennaio 1947 - Bollettino ufficiale 1947-12-1158).

(1594)

Rettifica a precedente decreto di concessione di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 30 *novembre* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1968
registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 310

E' disposta la seguente rettifica a precedente decreto relativo alla concessione di decorazione al valor militare:

Il decreto presidenziale 9 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1966, registro n. 33 Difesa-Esercito, foglio n. 219, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia d'argento al valor militare « *alla memoria* » di Boschi Lorenzo, come segue:

da: Boschi Lorenzo di Giuseppe, classe 1922, da Arezzo,
in: Boschi Lorenzo fu Luigi, classe 1896, da Civitella della Chiana (Arezzo).

(1595)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 22 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,88	624,92	624,90	624,80	—	624,91	624,90	624,74	624,88
$ Can.	574,35	574,45	574,50	574,45	573,90	—	574,50	574,45	574,45	574,50
Fr. Sv.	143,65	143,66	143,655	143,66	143,60	—	143,67	143,66	143,65	143,67
Kr. D.	83,82	83,83	83,86	83,845	83,80	—	83,84	83,845	83,82	83,82
Kr. N.	87,50	87,53	87,51	87,52	87,45	—	87,54	87,52	87,50	87,50
Kr. Sv.	120,91	120,89	120,91	120,895	120,85	—	120,91	120,895	120,91	120,93
Fol.	173,15	173,19	173,20	173,18	173,10	—	173,175	173,18	173,15	173,16
Fr. B.	12,58	12,587	12,5890	12,5860	12,585	—	12,588	12,5860	12,58	12,585
Franco francese	126,90	126,91	126,91	126,91	126,85	—	126,91	126,91	126,90	126,92
Lst.	1506,50	1506,20	1506,40	1506,20	1505,75	—	1506,25	1506,20	1506,50	1506,15
Dm. occ.	156,15	156,21	156,23	156,21	156,15	—	156,215	156,21	156,15	156,20
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1775	24,15	—	24,177	24,1775	24,17	24,70
Escudo Port.	21,84	21,87	21,85	21,86	21,80	—	21,84	21,86	21,86	21,86
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,9650	8,9620	8,95	—	8,955	8,9620	8,96	8,96

Media dei titoli del 22 febbraio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99.025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,905
1 Dollaro canadese	574,475
1 Franco svizzero	143,665
1 Corona danese	83,842
1 Corona norvegese	87,53
1 Corona svedese	120,902
1 Fiorino olandese	173,177
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	126,91
1 Lira sterlina	1506,225
1 Marco germanico	156,212
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	8,958

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Roma Sud Est », con sede in Roma e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 febbraio 1968, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della cooperativa edilizia « Roma Sud Est », con sede in Roma, costituita in data 18 ottobre 1961 per atto del notaio dott. Ferdinando Mammuccari ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, l'avv. Felice Minichetti.

(1563)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Cantina del Cilento », con sede in Rutino (Salerno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 gennaio 1958, i poteri conferiti al dott. Enrico Rocco, commissario governativo della società cooperativa « Cantina del Cilento », con sede in Rutino (Salerno), sono stati prorogati fino al 15 maggio 1968.

(1508)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa fra braccianti e muratori « Virtus », con sede in Coltaro di Sissa (Parma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 gennaio 1968, i poteri conferiti al dott. Angelo di Stefano, commissario governativo della società cooperativa fra braccianti e muratori « Virtus », con sede in Coltaro di Sissa (Parma), sono stati prorogati fino al 15 luglio 1968.

(1509)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nell'art. 3 del decreto ministeriale 30 dicembre 1967: « Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa ditta Lera Fabio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1968, ove è detto « ... prefetto di Livorno ... » e « ... intendente di finanza di Livorno ... » leggasi, rispettivamente, « ... prefetto di Lucca ... » e « ... intendente di finanza di Lucca ... ».

(1587)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per esame a un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033, e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato con deliberazione n. 13362 del 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Accertato che nel ruolo dei segretari della carriera di concetto del personale dell'ente risultano attualmente disponibili tre posti;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a un posto di vice segretario in prova (coeff. 202) nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti del diploma di perito di azienda

Saranno altresì ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, se provvisti del diploma di stenodattilografia.

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, possono partecipare al concorso gli impiegati dell'ente o delle amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, e siano in possesso del diploma di stenodattilografia.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1943 e della guerra di liberazione:

b) per i partecipanti combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito, al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti della soppressa amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro complessivamente purchè non si superino i quaranta anni di età;

5) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di giorni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953 nonchè per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla nona e alla decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella allegato « B » al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'ente o presso le amministrazioni statali, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla segreteria generale dell'Ente autonomo EUR, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla segreteria generale dell'ente stesso, via della Civiltà del Lavoro, 23, 00144-Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

di essere in possesso dell'attestato richiesto dal 1° comma dell'art. 2 esibendone copia fotostatica;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'ente, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio e dell'attestato prescritti dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di resdenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbietivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'ente o amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico;

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492,

purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Gli esami consteranno in due prove scritte, in una prova pratica di steno-dattilografia e in una prova orale e verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) italiano;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Prova pratica:

dettato stenografico e dattilografico.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) nozioni di cultura generale;
3) nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e nella prova pratica e non meno di sei decimi di ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova pratica e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella del vincitore con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'ente sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte del vincitore, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dello ente non oltre il termine di quindici giorni dalla approvazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Il vincitore del concorso di cui alla presente deliberazione che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di vice segretario oltre le quote aggiunte di famiglia eventualmente spettanti, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio cui ha prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 30 dicembre 1967

Il commissario: TESTA

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 400 alla

Segreteria generale dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma - Via della Civiltà del Lavoro, 23. — 00144 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . . .)
il . . . . . . e residente in . . . . . .
(prov. di . . . . . .) via . . . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso a un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ente autonomo E.U.R.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

A) è cittadino italiano;

B) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

C) non ha riportato condanne penali (3);

D) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . . . in data . . . . . nonchè del diploma di steno-dattilografia conseguito presso . . . . . . in data . . .;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

F) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma . . . . (4)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se siano state concesse amnistie, indulto, condono o perdono giudiziale).

(4) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(877)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli e per esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo del genio navale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1954, n. 1138, che stabilisce il programma e le modalità delle prove di esame per il reclutamento nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio navale;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1962, registro n. 73 Difesa-Marina, foglio n. 232 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 33 Difesa-Marina, foglio n. 169, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'iscrizione a corsi teorici-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1966, con cui sono stati stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio di cui sopra danno accesso;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo del Genio navale, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del Genio navale che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » o « nella media » nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

Al concorso predetto possono partecipare — anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di tre anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva — gli ufficiali subalterni di complemento muniti dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria civile (qualunque sezione), o in ingegneria navale e meccanica, o in ingegneria meccanica, o ingegneria aeronautica, o in ingegneria nucleare.

Art. 3.

Al concorso di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a « molto buono » o « nella media » e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di istituto tecnico nautico (sezione macchinisti o sezione costruttori), o di istituto tecnico industriale (indirizzi: meccanica, meccanica di precisione, industria navalmeccanica, costruzioni aeronautiche, metallurgia, termotecnica, industrie metalmeccaniche), o di istituto tecnico per geometri.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 6 devono pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande sottoscritte dagli interessati devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo deve essere segnalato nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero ovvero, se trattasi di ammogliato, certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso devono, se ammogliati, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto subito dopo la nomina ad ufficiale nel ruolo speciale.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non abbia ottemperato alla disposizione del precedente comma o non abbia ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) titolo di studio originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) estratto matricolare;

8) fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalla quale gli stessi dipendono.

Ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato attestante i voti conseguiti nei singoli esami sostenuti per il conseguimento del titolo di studio;

b) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

c) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengano di esibire.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiale di complemento richiamati ovvero impiegati dello Stato di ruolo ovvero sottufficiali del servizio permanente sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui agli articoli 2 e 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti allegati alla domanda devono essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati in quanto necessario.

Non sono prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o che non siano, alla data di scadenza del termine stesso, corredate di tutti i documenti richiesti dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità all'incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

Il programma di esame è quello risultante dal decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138, riportato in allegato al presente decreto.

La Commissione giudicatrice è nominata con successivo decreto ed è costituita in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo del Genio navale, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1968
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 280

PROGRAMMA E MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME

del concorso per la nomina nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio Navale. (Decreto presidenziale 10 novembre 1954, n. 1138).

Le prove di esame sono le seguenti:

Esame scritto su un tema di cultura generale.

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

Esame scritto su un tema di cultura professionale.

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dal programma di materie professionali appresso indicato.

Esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo il programma per ognuna specificato.

CULTURA GENERALE

STORIA:

Le repubbliche marinare italiane e la loro importanza.

Effetti della scoperta dell'America sui popoli mediterranei e atlantici.

Cenni sul contrasto anglo-spagnolo del XVI secolo: sue origini, suo sviluppo e sue conseguenze.

La rivoluzione francese - Cenni sul contrasto anglo-francese dal XVIII al XIX secolo - Suo sviluppo e sue conseguenze.

Risorgimento italiano - Politica coloniale italiana.

Prima e seconda guerra mondiale.

Cenni sulla situazione politica mondiale nel dopoguerra, con particolare riferimento alle origini e allo sviluppo del Trattato Nord Atlantico e alle organizzazioni economico-militari tra Stati europei.

GEOGRAFIA:

Italia: Posizione, forma, confini, superficie, orografia, idrografia, clima, porti principali. Popolazione, lingue, religione, cultura. Le grandi opere pubbliche. Agricoltura, bonifiche, irrigazioni, industria, commercio, navigazione marittima e navigazione interna. Produzione e traffici.

Europa: Superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali.

Asia e Africa: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *Asia*: Turchia, Iran, India, Pakistan, Cina, Giappone; *Africa*: Stati del Mediterraneo, Unione Sud-Africana.

America e Oceania: Descrizione fisico-economica degli Stati principali; *America*: Canadà, Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina, Cile, Perù.

Oceania: Australia.

CULTURA PROFESSIONALE

1) *Impianti elettrici navali*: Cenni sugli impianti elettrici di bordo e sulla propulsione elettrica.

2) Macchine marine:

a) Parte 1ª - *Caldaie*

Vaporizzazione - Vapor d'acqua saturo e surriscaldato - Cenni sulla trasmissione del calore - Generalità sul funzionamento dei generatori di vapore - Principali parti costituenti le caldaie.

Requisiti della caldaie marine.

Classificazione descrittiva - Caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua suborizzontali - Caldaie a tubi di acqua subverticali - Particolari costruttivi delle caldaie a tubi di acqua subverticali: Selle e basamenti. Focolari - Involucri - Diaframmi - Bruciatori - Surriscaldatori - Economizzatori - Preriscaldatori di aria - Descrizione di alcune caldaie marine moderne - Accessori delle caldaie - Valvole di presa vapore, di alimento, di estrazione superficiale e dal fondo - Valvole di sicurezza - Manometri e anemometri - Termometri - Autoregolatori di alimento.

La combustione e gli apparecchi relativi: cenni sui combustibili liquidi. — Polverizzatori - Descrizione di alcuni moderni bruciatori - condotta della combustione.

b) Parte 2ª - *Motrici a vapore*

Macchine alternative ad espansione multipla - Turbine ad azione - Turbine a reazione - Diagrammi delle velocità - Condizioni di massimo rendimento teorico.

Turbina de Laval - Turbina Curtis - Turbina Rateau - Turbine multiple - Turbina Parsons - Turbine miste - Gruppi turboriduttori - Perdita di energia nelle turbine - Confronto tra turbine ad azione e turbine a reazione - Turbine speciali (cenno) - Turbine per la marcia indietro - Cenni sui principali particolari costruttivi delle turbine: casse ed involucri, cuscinetti portanti, manicotti di tenuta, palette, stantuffi e cilindri equilibratori, ugelli, diaframmi.

Accessori - Ingranaggi riduttori a semplice e a doppia riduzione - Giunti elastici - Cuscinetti equilibratori e reggispinta. Andatura di crociera e dispositivi relativi - Turbine per macchinari ausiliari - Regolazione della potenza e dispositivi relativi - Lubrificazione: Generalità - Olii lubrificanti e loro caratteristiche - Linee d'assi e propulsore (cenno).

c) Parte 3ª - *Macchinari ausiliari*

Tubolatura ed accessori relativi - Pompe varie alternative e rotative per servizio apparato motore e servizio nave - Ventilatori - Refrigeranti - Preriscaldatori di alimento - Riscaldatori di nafta - Refrigeranti di olio lubrificante - Condensatori - Distillatori - Impianti per l'acqua di alimento - Impianti per la nafta - Compressori - Macchine frigorifere (cenni).

d) Parte 4ª - *Motori*

Motori endotermici a carburazione e a iniezione - Cicli Otto - Diesel e Sabathe: Rendimenti termini ideali. Cicli effettivi: Rendimenti indicati, organici e totali. Calcolo della potenza: Bilanci termici - Cenni sui combustibili e sugli olii lubrificanti - Motori a scoppio: Parti fisse e mobili - La distribuzione e i relativi organi - La carburazione e i relativi organi - L'accensione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi - La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia.

Motori Diesel: generalità sui motori a 4 e a 2 tempi a semplice e a doppio effetto - Parti fisse e mobili - L'iniezione pneumatica e i relativi organi - L'iniezione meccanica e i relativi organi - La regolazione: Sistemi e organi relativi - Il lavaggio - Valvole di aspirazione e scarico, di sicurezza e di avviamento - La distribuzione e i relativi organi - Il raffreddamento e i relativi organi.

La lubrificazione e i relativi organi - L'avviamento e l'inversione di marcia - Confronto tra motori a 4 e a 2 tempi.

e) Parte 5ª - *Cenno sulle turbine a gas*

3) *Esercizi e manutenzione apparati motori*: Prove idrauliche - Prove di consumo - Autonomia - Velocità economica.

Precauzioni per non sottoporre a sforzi eccessivi le caldaie e per evitarne il rapido logorio. Tempo da impiegare per portare in pressione le caldaie - Accensione delle caldaie - Norme generali per il funzionamento. Sorveglianza dei livelli delle caldaie - Operazioni da eseguire in caso di mancanza di acqua e scoppi di tubi vaporizzatori. Temperatura del vapore surriscaldato. Spegnimento delle caldaie. Verifiche e manutenzioni da eseguire dopo lo spegnimento delle caldaie. Conservazione delle caldaie spente. Acque da impiegare per l'alimentazione delle caldaie. Saggi e requisiti dell'acqua di alimentazione. Norme per i casi di inquinamento con acqua di mare nelle caldaie e tubi di acqua. Precauzioni per evitare l'inquinamento dell'acqua di alimentazione. Preservazione delle caldaie dai grassi. Lavanda a caldo delle caldaie. Estrazioni. Precauzioni da usare per vuotare, visitare internamente e chiudere le caldaie. Pulizia interna delle caldaie. Valvole di sicurezza. Cambio di tubi vaporizzatori e surriscaldatori. Ore di fuoco delle caldaie. Quaderni matricolari delle caldaie. Tempo da impiegare nel riscaldamento e preparazione al moto delle motrici rotative e alternative. Riscaldamento, preparazione e manovra delle motrici, rotative e alternative. Norme generali di funzionamento. Avarie ed inconvenienti principali che possono presentarsi durante il funzionamento delle turbomotrici e delle macchine alternative. Lubrificazione. Essiccamento delle turbomotrici. Rotazione giornaliera delle motrici e manovra delle valvole relative Manutenzione delle motrici. Ingranaggi riduttori. Scoperchiamento delle turbomotrici. Vigilanza ai cuscinetti reggispinta quando si dà rimorchio. Rimorchio di navi dotate di apparato di propulsione a turbina - Motore a combustione interna. Preparazione ed avviamento - Funzionamento - Velocità critiche - Manovra e fermata - Condotta e manutenzione dei motori Diesel. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori Diesel - Condotta e manutenzione dei motori a scoppio. Probabili cause degli inconvenienti e delle avarie dei motori a scoppio.

Regolazione del lasco ai cuscinetti delle turbine ed a quelli delle articolazioni delle macchine alternative - Allineamento delle linee d'asse - Condotta di macchinari ausiliari in genere. Norme particolari per macchinari relativi. Conservazione, visite e pulizia dei condensatori. Lavanda a caldo dei condensatori. Corrosione dei tubi refrigeranti. Prove della tenuta stagno dei condensatori. Eiettori d'aria. Riscaldatori dell'acqua di alimentazione. Raffreddatori e filtri dell'olio dell'apparato di propulsione. Evaporatori e distillatori. Apparecchi di misura. Immissione in bacino della nave. Visite e lavori da eseguire in bacino. Verifica dei propulsori. Norme per il maneggio e la conservazione dei combustibili a bordo delle navi. Sistemazione contro incendi. Interpretazione di un disegno di organi di macchine di una turbina, di una caldaia, di un motore, ecc.

4) *Tecnologia meccanica*:

a) Parte 1ª

I metalli industriali e loro leghe - Prove dei metalli - Prove di trazione e di compressione - Carico di rottura - Allungamento - Carico di sicurezza - Durezza - Prove di resistenza - Prove alla fatica - Prove di piegamento - Leghe metalliche. Lega ferro, carbonio - Acciai speciali.

La ghisa come si produce - Conversione della ghisa in acciaio col procedimento Martin-Siemens. Trattamenti termici degli acciai. Cementazione e nutrurazione. Ghisa malleabile. Le cuproleghe e le leghe leggere: bronzo fosforo, metallo muntz, metallo Delta - Leghe leggere - Leghe antifrizione. Trafilatura, laminazione, estrusione. La fabbricazione dei tubi saldati e senza saldatura - Metodo Mannesmann. Tubi estrusi - Curvatura e taglio delle lamiere - imbutitura - punzonatura.

b) Parte 2ª - *Lavorazione*

Cenni sulla saldatura e taglio dei materiali. Lavorazione a freddo e macchine utensili: Generalità sui calibri - Tolleranze, deviazione, giochi. Gli utensili per il taglio dei metalli: cenni sulle principali macchine utensili - Cenni sui tagli delle ruote dentate.

5) *Architettura navale*:

a) Parte 1ª - *Nozioni elementari sulla geometria delle navi*

Nomenclatura delle parti principali delle navi. Dislocamento, portata, stazza. Dimensioni principali dello scafo e della carena. Bordo libero - Scalo di solidità. Istituti di sorveglianza e di classificazione delle navi mercantili. Simboli di classe del Registro italiano navale. Rappresentazione grafica: piano di costruzione - Sala a tracciare. Elementi caratteristici di carena: rapporti fra dimensioni principali. Generalità sulla stabilità delle navi.

b) Parte 2ª - *Propulsione e governo*

Definizione e funzionamento dei propulsori. Azione del timone sulla nave.

c) Parte 3ª - *Costruzione navale*

Materiali impiegati - Sistemi di collegamento e tipi di giunto. Forze e sollecitazioni nella trave scafo (cenni). Tipi di strutture e loro nomenclatura (cenni). Protezione (cenni).

6) *Organica*: Principi fondamentali di organica navale.

Ufficiali in servizio permanente effettivo. — Reclutamento Requisiti generali per conseguire la nomina ad ufficiale nei vari corpi e ruoli - Avanzamento - Criteri e varie forme di avanzamento - Commissioni di avanzamento - Stato giuridico Anzianità assoluta ed anzianità relativa - Accademia navale - Corsi di specializzazione - Istituto di guerra marittima - Scuola comando.

Ufficiali di complemento. Reclutamento - Requisiti per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento nei vari Corpi.

Corpo equipaggi militari marittimi. — Categorie e specialità Personale volontario: reclutamento, ferme e rafferme, proscioglimenti e avanzamento.

Stato giuridico dei sottufficiali: reclutamento, nomina, avanzamento. Corso ordinario - Corso istruzione generale professionale - Corso di perfezionamento.

Personale di leva - Durata della ferma - Passaggi al personale volontario - Raffermati di leva - Soggezione alla leva di mare - Chiamata alla leva - Arruolamento.

MODALITÀ E SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE E DI QUELLA ORALE

I temi per le prove scritte sono formulati dalla Commissione esaminatrice, riunita in seduta segreta, negli stessi giorni in cui debbono aver luogo le prove.

La Commissione prepara tre temi per ciascuna prova. I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Per lo svolgimento di ciascun tema sono assegnate otto ore.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale ed eventualmente le altre pubblicazioni consentire dalla Commissione esaminatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporre la propria firma o altro contrassegno sull'elaborato, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta la propria firma con l'indicazione del mese, del giorno e ora della consegna.

Nella prova orale la Commissione rivolge la candidato domande desunte, a proprio criterio, dagli argomenti compresi nei programmi suindicati.

(1656)

Graduatoria generale di merito del concorso per l'ammissione di sedici ufficiali al 2° corso superiore tecnico del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1966, registro n. 27, foglio n. 114, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di ufficiali al 2° corso superiore tecnico del genio;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1967, registro n. 21, foglio n. 2, concernente, tra l'altro, la proroga del termine per le presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, nonchè l'aumento dei posti;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1967, registro n. 124, foglio n. 197, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per titoli ed esami per l'ammissione di sedici ufficiali al 2° corso superiore tecnico del genio, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1966, citato nelle premesse:

a) *per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1. Ten. g. s.p.e. (R.N.) Fiori Pier Luigi . punti 23,413
2. Cap. g. s.p.e. (R.N.) Martucci Giuseppe . » 23,303
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Cesi Norberto . » 22.937
4. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Giaccone Francesco . » 22,653
5. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Scavizzi Romano . » 22,587
6. Ten. g. s.p.e. (R.N.) Marini Pier Luigi . » 21,983
7. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Croce Francesco . . » 21,938
8. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Regalli Giancarlo . . » 21,498
9. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Pirrone Vittorio . . » 20,635

b) *per gli otto posti riservati ai giovani laureati*:

1. Lombardo dott. Francesco punti 49,518

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 1967, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1. — *Per i posti di cui alla lettera* a) *del precedente articolo*:

1. Ten. g. s.p.e. (R.N.) Fiori Pier Luigi . punti 23,413
2. Cap. g. s.p.e. (R.N.) Martucci Giuseppe . » 23,303
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Cesi Norberto . » 22.937
4. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Giaccone Francesco . » 22,653
5. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Scavizzi Romano . » 22,587
6. Ten. g. s.p.e. (R.N.) Marini Pier Luigi . » 21,983
7. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Croce Francesco . . » 21,938
8. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Regalli Giancarlo . . » 21,498
9. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Pirrone Vittorio . . » 20,635

2. — *Per i posti di cui alla lettera* b) *del precedente articolo*, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1. Lombardo dott. Francesco . . punti 49,651

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 386

(1255)

Graduatoria generale di merito del concorso per l'ammissione di tredici ufficiali al 2° corso di specializzazione elettronica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1966, registro n. 27, foglio n. 113, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione al 2° corso di specializzazione elettronica;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1967, registro n. 21, foglio n. 1, concernente, tra l'altro, la proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, nonchè l'aumento dei posti;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1967, registro n. 124, foglio n. 198, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami per l'ammissione di tredici ufficiali al 2° corso di specializzazione elettronica, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1966, citato nelle premesse:

1. Ten. g.(t) s.p.e. (R.N.) Di Capua Roberto . punti 25,656
2. Cap. g.(t) s.p.e. (R.N.) Santori Mauro . » 24,265
3. Cap. g.(t) s.p.e. (R.N.) Linciano Antonio . » 22,900
4. Cap. g.(t) s.p.e. (R.N.) Giorgi Mirello. . » 22,499
5. Ten. g.(t) s.p.e. (R.N.) Menci Angelo . . » 21,436
6. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Gallo Giuseppe . » 20,780
7. Ten. g.(t) s.p.e. (R.N.) Burla Salvatore . » 20,603

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 1967, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea, nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. g.(t) s.p.e. (R.N.) Di Capua Roberto . punti 25,656
2. Cap. g.(t) s.p.e. (R.N.) Santori Mauro . » 24,265
3. Cap. g.(t) s.p.e. (R.N.) Linciano Antonio . » 22,900
4. Cap. g.(t) s.p.e. (R.N.) Giorgi Mirello. . » 22,499
5. Ten. g.(t) s.p.e. (R.N.) Menci Angelo . . » 21,436
6. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Gallo Giuseppe . » 20,780
7. Ten. g.(t) s.p.e. (R.N.) Burla Salvatore . » 20,603

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 276

(1254)

Graduatoria generale di merito del concorso per l'ammissione di ventiquattro ufficiali al 3° corso superiore tecnico chimico-fisico e sedici al 10° corso di specializzazione nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1966, registro n. 27, foglio n. 113, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione al 3° corso superiore tecnico chimico-fisico ed al 10° corso di specializzazione nucleare;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1967, registro n. 21, foglio n. 1, concernente, tra l'altro, la proroga del termine per le presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, nonchè l'aumento dei posti;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1967, registro n. 118, foglio n. 87, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per titoli o per titoli ed esami per l'ammissione di

ventiquattro ufficiali al 3° corso superiore tecnico chimico-fisico e sedici al 10° corso di specializzazione nucleare, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1966, citato nelle premesse:

a) *per i sedici posti riservati agli ufficiali in s.p.e. laureati*:

1. Cap. f. s.p.e. (R.N.) Multineddu Giuseppe punti 28,066

b) *per i cinque posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Santoro Francesco punti 23,881
2. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Grandoni Pier Luigi » 23,789
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Ciravegna Pier Vittorio » 22,300
4. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Gallo Giuseppe » 22,118
5. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Muscolino Domenico . » 21,627
6. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Cardia Sergio . » 20,818
7. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Elia Paolo » 19,909
8. Cap. f. (c) s.p.e. (R.N.) Ferrara Biagio » 19,528

c) *per i diciannove posti riservati ai giovani laureati*:

1. Filotico dott. Amedeo punti 50,281
2. Scuro dott. Salvatore » 49,484
3. Medolago Albani dott. Lodovico » 49,457
4. Natale dott. Aldo . . » 46,925
5. Fornari dott. Sergio . . » 45,778
6. De Negri dott. Roberto » 44,602

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 1967, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

1. — *Per i posti di cui alla lettera* a) *del precedente articolo*:

1. Cap. f. s.p.e. (R.N.) Multineddu Giuseppe punti 28,066

2. — *Per i posti di cui alla lettera* b) *del precedente articolo*:

1. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Santoro Francesco punti 23,881
2. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Grandoni Pier Luigi » 23,789
3. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Ciravegna Pier Vittorio » 22,300
4. Ten. a. s.p.e. (R.N.) Gallo Giuseppe » 22,118
5. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Muscolino Domenico » 21,627
6. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Cardia Sergio » 20,818
7. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Elia Paolo . » 19,909
8. Cap. f (c) s.p.e. (R.N.) Ferrara Biagio » 19,528

3 — *Per i posti di cui alla lettera* c) *del precedente articolo*, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1. Filotico dott. Amedeo . . punti 50,281
2. Scuro dott. Salvatore . . . » 49,484
3. Medolago Albani dott. Lodovico . » 49,457
4. Natale dott. Aldo . . . » 46,925
5. Fornari dott. Sergio . . . » 45,778
6. De Negri dott. Roberto » 44,602

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1968
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 387

(1256)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami, a sette posti di consigliere di ragioneria di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 593 in data 15 novembre 1967 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami a sette posti di consigliere di ragioneria di 3ª classe in prova nel ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in economia e commercio o di diploma di ragioniere e perito commerciale;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro I del codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione, dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

5) nozioni di diritto del lavoro;

6) nozioni sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

7) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

8) legislazione amministrativa riguardante l'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32,

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) del l'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O. N. M. I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in economia e commercio, in originale o in copia autenticata da notaio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, come sopra.

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art 11

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente articolo 10 unitamente allo stato di servizio, rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art 12.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di ragioneria di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva), per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, con la qualifica di consigliere di ragioneria di 3ª classe del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.145.800 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia ed alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 3 febbraio 1968

Il direttore generale: CUTTITTA

Il presidente: GOTELLI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400).

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato, in . . . . (provincia di . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a sette posti di consigliere di ragioneria di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva) indetto il 3 febbraio 1968.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . il . . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in economia e commercio;

f) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (4): . .,

h) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso né nella destituzione né nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . .

Firma (6)

. . . . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1592)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Potenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Potenza;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune **di Potenza, nell'ordine appresso indicato:**

1. Alagna dott. Gaetano	punti	76,75	su 132
2. Venuti dott. Eustachio	»	76,67	»
3. Damiani Rocco	»	76 —	»
4. Ferri dott. Pasquale	»	74,18	»
5. Coiro dott. Giovanni	»	73,72	»
6. Gracili dott. Rino	»	72,39	»
7. Costa dott. Antonio	»	71,46	»
8. Rabacchino dott. Ferdinando	»	70,86	»
9. Di Pietrantonio Saverio	»	70,18	»
10. Giannetti dott. Giunio	»	69,70	»
11. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
12. Di Pietro dott. Alfio	»	69,27	»
13. Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
14. Leonardi dott. Aldo	»	66,27	»
15. Montefusco dott. Gerardo	»	65 —	»
16. Pulli dott. Italo	»	60,40	»
17. Rossi Eugenio	»	60,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARRI

(1515)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a venticinque premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1967, con il quale è stato indetto un concorso a venticinque premi-acquisto di L. 400.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie precisate nello stesso bando;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice prevista all'art. 5 del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso a venticinque premi-acquitso per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1967, indicato in premessa e costituito come segue:

Presidente:

Melito dott. Pasquale, consigliere di Stato.

Componenti:

Capaccioli prof. Enzo, dell'Università di Pisa;

Caffè prof. Federico, dell'Università di Roma;

Lavagna prof. Carlo, dell'Università di Roma;

Devescovi dott. Simone, direttore di divisione della Ragioneria generale dello Stato.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Giuseppe Bruno, cancelliere di 1ª classe del Ministero di grazia e giustizia, addetto a questo Ministero.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 417 del 5 giugno 1967 e la relativa spesa graverà sul capitolo 1091, art. 2 dell'esercizio finanziario 1967 e del 1052 dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il Ministro: PIERRACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1968
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 353

(1589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice aiuto bibliotecario aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 11, 12 e 13 marzo 1968, alle ore 8.

(1551)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a sessantotto posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14, 15 e 16 marzo 1968, alle ore 8.

(1553)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1922 in data 24 maggio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1965;

Visti i verbali resi dalla commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso di cui in premessa e così formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Slawitz G. Battista	punti 68,885	su 60
2. Raffaini Enzo	» 63,686	»
3. Camorali Romano	» 61,910	»
4. Gandi Gianfranco	» 59,574	»
5. Ramolini Marcello	» 56,718	»
6. Cerati Ezio	» 55,425	»
7. Madureri Nello	» 54,660	»
8. Raballo Giancarlo	» 52,720	»
9. Ceresini Emilio	» 52,060	»
10. Benassi Giovanni	» 51,415	»
11. Filabozzi Pio	» 51,008	»
12. Barili Renzo	» 50,365	»
13. Fornari Riccardo	» 48,570	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, del medico provinciale e dei comuni interessati.

Parma, addì 31 gennaio 1968

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1922 in data 24 maggio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dai concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuno indicato, i seguenti candidati:

1) Slawitz G. Battista: condotta unica del comune di Palanzano;

2) Raffaini Enzo: 2ª condotta del comune di Tizzano Val Parma con sede in frazione di Lagrimone;

3) Camorali Romano: 1ª condotta del comune di Corniglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del medico provinciale e dei comuni interessati.

Parma, addì 31 gennaio 1968

(1292) *Il medico provinciale*: SIGGIA

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1968, n. **2**.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del 6 febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 10103 - Imposta sul reddito dei fabbricati (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 32, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) L. 56.000.000.

Capitolo 10205 - Imposta generale sull'entrata (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 38, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) L. 400.000.000.

Capitolo 10303 - Imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 36, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) L. 600.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 16615 - Spese per lo studio e la progettazione dei piani per la utilizzazione e la valorizzazione di terreni di proprietà di enti pubblici e di pastori e allevatori associati (artt. 7, comma primo, e 9 L.R. 13 luglio 1962, n. 9) L. 60.000.000.

Capitolo 16624 - Contributi e sussidi per studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso la stampa o la radio e altre similari iniziative intese a promuovere e a diffondere la conoscenza delle providenze regionali in agricoltura e dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici (art. 1, L.R. 6 aprile 1954, n. 7) L. 5.000.000.

Capitolo 22201 - Sovvenzioni e contributi per l'acquisto di apparecchi e materiali per l'attrezzatura di aie comunali (art. 1, lettera *b*), L.R. 21 luglio 1954, n. 28) L. 57.900.000.

Capitolo 26638 - Concorsi nelle spese di opere di interesse generale eseguite con il contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato nei comprensori di bonifica montana e nei distretti di trasformazione integrale (art. 1, comma secondo, L.R. 21 ottobre 1954, n. 22, e L.R. 22 gennaio 1964, n. 25) L. 20.000.000.

Capitolo 26645 - Contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse (articoli 1, 2 e 7, comma secondo, L.R. 13 luglio 1962, n. 9) L. 500.000.000.

Capitolo 26686 - Contributi per l'acquisto di macchine agricole specifiche per la coltivazione e la raccolta delle barbabietole (L.R. 25 marzo 1965, n. 3 L. 10.000.000.

Variazioni in aumento:

Capitolo 11122 - Quote a carico della Regione dei contributi al fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15) (spesa obbligatoria) L. 540.618.237.

Capitolo 15109 - Paghe ed altri assegni fissi e accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri del centro regionale antimalarico e anti-insetti addetti alle operazioni di lotta (art. 6, comma primo, lett. *c*), e secondo, (L.R. 28 novembre 1957, n. 25) (spesa obbligatoria) L. 87.000.000.

Capitolo 15117 - Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del centro regionale antimalarico e anti-insetti L. 8.000.000.

Capitolo 15201 - Contributi ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (L.R. 28 luglio 1950, n. 41) L. 150.000.000.

Capitolo 16603 - Spese per studi, pubblicazioni, convegni, diffusione attraverso la stampa o la radio e altre similari iniziative intese a promuovere e a diffondere la conoscenza delle provvidenze regionali in agricoltura e dei sistemi razionali di coltivazione, di allevamento del bestiame e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici (art. 4, L.R. 6 aprile 1954, n. 7) L. 5.000.000.

Capitolo 16608 - Spese per l'istruzione e la propaganda forestale, per la lotta contro i parassiti delle piante e dei prodotti forestali e per gli studi e le sperimentazioni relative, e per la difesa dagli incendi boschivi; spese per l'esercizio di vivai forestali di prati e pascoli montani; spese per la delimitazione delle zone da assoggettare a vincoli forestali, per la formazione di ufficio dei piani economici e per la manutenzione delle opere di bonifica montana di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (R.D 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991, e L.R. 18 giugno 1959, n. 13) L. 57.900.000.

Capitolo 16647 - Contributi per il trasporto delle barbabietole conferite agli zuccherifici (L.R. 25 marzo 1965, n. 3) L. 5.000.000.

Capitolo 16648 - Premi di buona e conveniente coltivazione a favore dei bieticoltori (L.R. 25 marzo 1965, n. 3) L. 75.000.000.

Capitolo 16801 - Spee per promuovere la conoscenza delle bellezze naturali e artistiche della Sardegna (art. 2, L.R. 21 aprile 1955, n. 7) L. 30.000.000.

Capitolo 17112 - Rimborsi per indebito e per inesigibilità afferenti alla quota di nove decimi dell'imposta erariale di ricchezza mobile (art. 33 D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) (spesa d'ordine) L. 65.000.000.

Capitolo 24503 - Spese per la esecuzione di opere di edilizia popolare di interesse regionale e di interesse degli enti locali (art. 1, L.R. 13 giugno 1958, n. 4). Spese per la progettazione, *direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori* stessi eseguiti a cura degli enti locali interessati (art. 7, L.R. 13 giugno 1958, n. 4), spesa per gestione dei lavori medesimi affidata agli enti interessati (art. 7, L.R. 27 novembre 1964, n. 19); spese per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori di opere di edilizia popolare affidate agli uffici del Genio civile e agli uffici tecnici provinciali e comunali (art. 3, L.R. 13 giugno 1958, n. 4) L. 100.000.000.

Capitolo 25502 - Spese per la esecuzione di opere igieniche, di edifici da destinare ad opere di assistenza e beneficenza di opere di apertura, costruzione e sistemazione di piazze e strade negli abitati, di interesse regionale e di interesse degli enti locali (art. 1, L.R. 13 giugno 1958, n. 4; art. 1, L.R. 14 dicembre 1959, n. 19, e art. 2, L.R. 23 marzo 1961, n. 5); spese per la progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori stessi eseguiti a cura degli enti locali interessati (art. 7, L.R. 13 giugno 1958, n. 4); spese per la gestione dei lavori medesimi affidata agli enti interessati (art. 7, L.R. 27 novembre 1964, n. 19). Spese per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori di opere igieniche, di edifici da destinarsi ad opere di assistenza e beneficenza e di opere di apertura costruzione e sistemazione di piazze e strade negli abitati, affidate agli uffici del Genio civile e agli uffici tecnici provinciali e comunali (art. 3 L.R. 13 giugno 1958, n. 4) L. 20.000.000.

Capitolo 26633 - Contributi anche integrativi per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difenderne le pendici e a creare ombreggi e frangiventi (art. 2, L.R. 26 ottobre 1950, n. 46; L.R. 15 giugno 1954, n. 12 a art. 2, L.R. 19 ottobre 1962, n. 22) L. 120.000.000.

Capitolo 26642 - Contributi ai coltivatori diretti ed alle cooperative per l'acquisto di sementi selezionate di cereali e di piante orticole (LL.RR. 5 luglio 1956, n. 23, e 23 giugno 1967, n. 8) L. 10.000.000.

Capitolo 26650 - Contributi alle latterie sociali cooperative ed alle cantine sociali cooperative per l'acquisto, la costruzione l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali (art. 2, L.R. 9 novembre 1950, n. 47) L. 380.000.000.

Capitolo 26801 - Spese per la esecuzione di opere, anche non permanenti, atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico (art. 3, L.R. 21 aprile 1955, n. 7) L. 55.381.763.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 1° febbraio 1968

DEL RIO

(1520)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.